



Comune di Acicatena

PROVINCIA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del Reg.

Data : 25.09.2014

OGGETTO: Istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque, del mese di settembre, alle ore 20,04, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Acicatena, alla seduta di aggiornamento disciplinata dall'articolo 23 dello Statuto comunale nonchè dagli artt. 25 e seguenti del Regolamento per funzionamento del Consiglio, il sig. Salvatore Finocchiaro, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza della seduta e dispone che si proceda alla chiamata dell'appello al quale risultano:

1	SAPUPPO VENERANDO	Pres.	11	LA ROSA TERESA MARIA G.	Pres.
2	SCIACCA GIUSEPPE	Pres.	12	SORBELLO GIUSEPPE	Pres.
3	GRASSO GIOVANNI	Pres.	13	FERRO MARTINO ORAZIO	Pres.
4	GIANNETTO FRANCESCO	Pres.	14	LEONARDI SALVATORE	Ass.
5	GRASSO FRANCESCO MARIO	Ass.	15	URSO GIUSEPPE	Pres.
6	CUTULI SALVATORE	Pres.	16	BARBAGALLO ORAZIO	Pres.
7	ALEO GIUSEPPE	Ass.	17	LUCCHESI LUIGI	Pres.
8	GRANCAGNOLO GIANLUCA	Pres.	18	CITRARO LUIGI	Pres.
9	LIUZZO GIUSEPPE	Ass.	19	SORBELLO ROSARIO	Pres.
10	FINOCCHIARO SALVATORE	Pres.	20	PUGLISI MICHELE	Ass.
PRESENTI: 15			ASSENTI: 05		

Constatato che sussiste il quorum per la validità della seduta di prosecuzione, il sig. Salvatore Finocchiaro, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara aperti i lavori ai quali partecipa, il Vice Segretario Generale dr. Salvatore Sparta.

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, dell'O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16 e dell'art. 42, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Sorbello Giuseppe, Sciacca Giuseppe e Citraro Luigi.

La seduta è pubblica.

Si dà atto che sono presenti, per l'Amministrazione Comunale, il Vice Sindaco dott. Giovanni Grasso e l'Assessore arch. Giuseppe Barbagallo.

Si dà atto, altresì, che, in funzione degli argomenti da trattare nell'odierna seduta consiliare, sono presenti, per espresso invito del Presidente del Consiglio, il dott. Gaetano Pennisi - Capo Settore Tributi e l'ing. Alfio Grassi - Capo Settore Lavori Pubblici.

II PRESIDENTE

Vista la proposta n. 6/14 presentata dal Settore Tributi ad oggetto : "Istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)".

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepita con L.R. n. 48/91, così articolati:

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| - Parere di regolarità tecnica: | FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> | SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> |
| - Parere di regolarità contabile: | FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> | SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> |
| - Parere del Collegio dei Revisori dei Conti: | FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> | SFAVOREVOLE <input type="checkbox"/> |

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con votazione espressa in forma palese per

- APPELLO NOMINALE - - ALZATA DI MANO - - ALZATA E SEDUTA - - VOTAZIONE SEGRETA

Presenti = n. 15 - Assenti n. 05 (Grasso F.- Aleo G. - Leonardi S. - Urso G. - Puglisi M.);

Voti favorevoli = n. 15 Contrari = n. /- Astenuti = /.

DELIBERA

di approvare proposta di la proposta n. 6/14 presentata dal Settore Tributi ad oggetto : "Istituzione dell'imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI)".



IMPOSTA UNICA COMUNALE

Legge 147 del 27 dicembre 2013 – art. 1 comma 639

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI

(TARI)

(ai sensi della legge n. 147 del 27 dicembre e s.m.i.,

art. 1 commi dal 639 al 705)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25-09-2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Istituzione del tributo
Art. 3 - Natura del tributo
Art. 4 - Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 5 - Presupposto impositivo per l'applicazione del tributo
Art. 6 - Determinazione della base imponibile
Art. 7 - Obbligazione tributaria
Art. 8 - Determinazione della tariffa di riferimento
Art. 9 - Soggetto Attivo
Art. 10 - Soggetti Passivi
Art. 11 - Locali ed aree oggetto del tributo
Art. 12 - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
Art. 13 - Classificazione utenze non domestiche
Art. 14 - Scuole statali
Art. 15 - Riduzioni utenze domestiche
Art. 16 - Cumulo di riduzioni
Art. 17 - Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi
Art. 18 - Agevolazioni utenze domestiche
Art. 19 - Tributo Provinciale
Art. 20 - Dichiarazione
Art. 21 - Attestazioni per la richiesta di riduzioni
Art. 22 - Accertamento
Art. 23 - Riscossione
Art. 24 - Riscossione coattiva
Art. 25 - Importi minimi
Art. 26 - Rimborsi
Art. 27 - Accertamento con adesione
Art. 28 - Funzionario Responsabile
Art. 29 - Sanzioni e interessi
Art. 30 - Contenzioso
Art. 31 - Clausola di adeguamento
Art. 32 - Disposizioni finali e di efficacia

IMPOSTA UNICA COMUNALE
Legge 147 del 27 dicembre 2013 – art. 1 comma 639

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI)
(ai sensi della legge n. 147 del 27 dicembre e s.m.i, art. 1 commi dal 639 al 705)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo le condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.

Art. 2 – Istituzione del tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3 – Natura del tributo

Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 4 – Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione.

Art. 5 – Presupposto impositivo per l'applicazione del tributo

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Determinazione della base imponibile

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, assoggettabile al tributo, è costituita dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 1 comma 340 della L. 311/2004.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 25 mq per colonna di erogazione.

Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui ai successivi artt. 20 e 21 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.).

In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

L'esenzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso al momento della dichiarazione, purché sia dimostrato l'avvenuto trattamento per il medesimo periodo.

La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 7 – Obbligazione tributaria

La tassa ha carattere annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione dell'obbligazione tributaria, per cessazione del possesso o detenzione dei locali e delle aree, decorre in via ordinaria dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l'inerente denuncia è stata presentata, ai sensi e nei termini di cui al successivo art. 20, secondo le modalità ivi indicate. Nel caso in cui la data di chiusura dell'utenza sia debitamente ed oggettivamente documentata, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a tale data, come specificatamente previsto dal suddetto art. 20.

Nel caso di denuncia tardiva la cessazione dell'obbligazione tributaria rimane disciplinata dal successivo art. 20.

Art. 8 – Determinazione della tariffa di riferimento

Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

La tariffa è commisurata ad anno solare, a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, ed applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente.

La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 9 – Soggetto Attivo

Soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esente o esclusa dal tributo.

Art. 10 – Soggetti Passivi

Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzati in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune.

Art. 11 – Locali ed aree oggetto del tributo

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 12 – Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

UTENZE DOMESTICHE

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ecc.
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

- c) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, reti telefoniche o informatiche) e non arredati.
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche.
- e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- f) superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri, regolarmente individuati in catasto.

UTENZE NON DOMESTICHE

- a) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del presente regolamento.
- b) centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana.
- c) locali di pertinenza dei fondi agricoli. Si considerano pertinenze di fondi agricoli tutti i locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e la florovivaistica, comprese le serre a terra.
- d) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto.
- e) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- f) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- g) i locali utilizzati per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, i sagrati e i cortili delle chiese, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
- h) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali gestiti in forma diretta, con le relative aree.

i) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 13 – Classificazione utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14 – Scuole statali

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 15 – Riduzioni utenze domestiche

Il tributo è ridotto nella misura del **25 per cento** per le abitazioni occupate da una sola unità (unico occupante), a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, salvo l'accertamento da parte del Comune.

Il tributo è ridotto nella misura del **30 per cento** per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato d'uso, salvo l'accertamento da parte del Comune.

Il tributo è ridotto nella misura del **60 per cento** per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero (AIRE) per più di 6 mesi all'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo l'accertamento da parte del Comune.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al **40 per cento** della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari. Per ottenere la riduzione del tributo il contribuente deve presentare regolare richiesta specificando la zona non servita per la quale si richiede la riduzione. La riduzione sarà concessa previo accertamento da parte del Comune.

Art. 16 – Cumulo di riduzioni

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. In ogni caso è ammissibile l'applicazione di non più di due riduzioni, individuate fra quelle più favorevoli al contribuente.

Art. 17 – Riduzioni utenze non domestiche per produzione di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi

I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti riduzioni:

TIPOLOGIA ATTIVITA'	% RID.
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	70
Gommisti	50
Officine fabbro, stagnino, vetraio	60
Lavorazione agrumi (industrie e commercio)	70
Autocarrozzerie, verniciature, autofficine riparazioni autoveicoli, autofficine di elettrauto ed assimilati	60
Farmacie	30
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi. Strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private	30
Commercio al minuto di carni e prodotti ittici	30

Le esenzioni e/o le riduzioni di cui all'articolo precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 20 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento rifiuti speciali, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione), così come previsto dal successivo art. 21, ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno in corso al momento della dichiarazione. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui sopra non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 18 – Agevolazioni utenze domestiche

Nel presente regolamento sono previste le agevolazioni di seguito indicate:

- 1) - Legge 104/92, esclusivamente per l'art. 3 comma 3.
- 2) - Contrasto al randagismo, delibera di Consiglio Comunale N. 40 dell'8/8/2014.

Le predette agevolazioni vengono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Presupposti necessari per usufruire delle agevolazioni previste sono la regolare iscrizione per il tributo TARI e la regolarità contabile dei pagamenti relativi ai tributi locali.

1) - Legge 104/92, esclusivamente per l'art. 3 comma 3.

I nuclei familiari, regolarmente iscritti nell'elenco dell'anagrafe della popolazione del Comune di Aci Catena, con familiari portatori di handicap, regolarmente certificati dalla legge 104/92, esclusivamente per l'art. 3 comma 3 e con invalidità al 100%, ed un indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila/00), relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata, possono richiedere la riduzione della TARI nella misura del 30% della tariffa applicata.

Per usufruire dell'agevolazione prevista per la legge 104/92, il contribuente dovrà presentare, istanza, su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, corredata dalla documentazione prevista da apposito bando. Per l'anno d'imposta 2014 le istanze dovranno essere prodotte entro il termine perentorio del 31 ottobre 2014. Per gli anni successivi l'istanza dovrà pervenire entro e non oltre il termine del 31 marzo di ogni anno. Le istanze pervenute dopo la data stabilita non potranno essere prese in considerazione. A tal fine farà fede il timbro del protocollo generale dell'Ente.

2) - Contrasto al randagismo, delibera di Consiglio Comunale N. 40 dell'8/8/2014. Attuazione regolamento per la concessione di contributi di cani di proprietà del Comune.

Per usufruire dello sgravio dei tributi locali, così come previsto dall'art. 4 del regolamento di cui sopra, il cittadino residente dovrà presentare apposita istanza presso il Settore di Polizia Municipale.

Al momento di definizione delle procedure di affidamento ed accertamento delle buone condizioni di custodia del cane di proprietà comunale, il Settore di Polizia Municipale trasmetterà al Settore Tributi la comunicazione di possesso dei requisiti previsti dal predetto regolamento e, previo accertamento della regolarità contabile, lo stesso Settore Tributi provvederà allo sgravio dei relativi tributi.

Copia delle bollette dei tributi locali sgravate dovrà essere trasmessa al Settore di Polizia Municipale.

Art. 19 – Tributo Provinciale

È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Catania, sull'importo dovuto per TARI.

Art. 20 – Dichiarazione

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, purché denunciata entro il 30 giugno dell'anno successivo, dà diritto all'esonero dall'obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata, salvo i casi in cui la data di chiusura dell'utenza sia debitamente documentata. In tali casi la cessazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a tale data.

In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al precedente paragrafo, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Per il primo anno di applicazione la dichiarazione avrà effetto dallo stesso anno in corso purché presentata entro e non oltre il 31/10/2014.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine stabilito dal presente articolo.

Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

La dichiarazione deve essere consegnata agli uffici comunali a mano, a mezzo posta (Raccomandata A/R) oppure mediante invio telematico (Posta Elettronica Certificata) e si intende consegnata dal giorno in cui il suo contenuto è conoscibile dagli uffici stessi.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) o del Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento al tributo TARI.

Art. 21 – Attestazioni per la richiesta di riduzioni

Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate dal presente regolamento, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti necessari.

L'attestazione per la fruizione delle riduzioni relative alle utenze domestiche deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione comportante il diritto alla riduzione si verifica. Le inerenti riduzioni saranno applicate con effetto dal periodo di imposta precedente a quello di presentazione della attestazione.

L'attestazione necessaria per la fruizione delle riduzioni di cui all'art. 17 del presente regolamento, relativa allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali assimilati agli urbani, dovrà essere prodotta secondo le specifiche modalità documentali previste dall'art. 17 detto e produrrà effetto secondo la decorrenza ivi indicata. Per il primo anno di applicazione i termini di presentazione dell'attestazione rimangono fissati al 31/10/2014. Le riduzioni applicate hanno validità annuale, pertanto le attestazioni devono essere prodotte per singolo periodo d'imposta.

Art. 22 – Accertamento

Le attività di accertamento dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune di Aci Catena, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi, ove ritenuto necessario e funzionale all'attività stessa.

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

Nei casi in cui dalle verifiche effettuate emergano violazioni al presente regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di presentazione delle dichiarazioni e attestazioni, il Comune provvederà ad emettere e notificare appositi avvisi di accertamento ai contribuenti morosi.

Art. 23 – Riscossione

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000.

Il versamento della tassa è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24),

La TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al Comune di Aci Catena.

Il versamento del tributo è effettuato in quattro rate. La specifica data di scadenza di ogni rata nel mese previsto verrà fissata in sede di emissione degli avvisi di pagamento. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

Art. 24 – Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio

Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 25 – Importi minimi

Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad euro 10,00.

Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare del tributo dovuto, escluse sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Art. 26 – Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune di Aci Catena, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.

Le somme liquidate dal Comune ai sensi del paragrafo precedente, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TARI per gli anni successivi.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'art. 25 del presente regolamento.

Art. 27 – Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27-12-1997, n. 449, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 28 – Funzionario Responsabile

E' designato un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TARI.

Il Funzionario designato sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l'ente nelle controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 29 – Sanzioni e interessi

In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della L. 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Il tasso di interesse applicato al recupero del tributo ed ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale, salvo successive modificazioni da adottarsi nei limiti di cui all'art. 1, comma 165 della L. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza al giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.

n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31 – Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 – Disposizioni finali e di efficacia

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la maggiorazione statale per i servizi indivisibili, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

Il Comune o altro soggetto eventualmente competente, continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali (TARSU) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e sui servizi indivisibili (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1 comma 704, della legge 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.

Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO A – SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

Rifiuti di carta, cartone e similari; rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
Imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets
Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili
Frammenti e manufatti di vimini, sughero, paglia e prodotti di paglia
Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
Feltri e tessuti non tessuti, pelle e simil – pelle
Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
Resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili
Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
Manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
Nastri abrasivi
Cavi e materiale elettrico in genere
Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
Accessori per l'informatica

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

Rifiuti delle cucine, rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi
Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi
Rifiuti ingombranti
Spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani
Indumenti e lenzuola monouso
Gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
Pannolini pediatrici e i pannoloni
Contenitori e sacche delle urine
Rifiuti verdi

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche. D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Comuni con più di 5.000 abitanti	
01.	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02.	Cinematografi, teatri
03.	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05.	Stabilimenti balneari
06.	Autosaloni, esposizioni
07.	Alberghi con ristorante
08.	Alberghi senza ristorante
09.	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10.	Ospedali
11.	Agenzie, studi professionali, uffici
12.	Banche e istituti di credito
13.	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14.	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.	Banchi di mercato beni durevoli
17.	Barbiere, estetista, parrucchiere
18.	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19.	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23.	Birrerie, hamburgerie, mense
24.	Bar, caffè, pasticceria
25.	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26.	Plurilicenze alimentari e miste
27.	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari
30.	Discoteche, night club